



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

## La Corte Federale di Appello

in persona dei signori

**avv.to Stefano Campanello**

**Presidente relatore**

**avv.to Gaia Taricco**

**Componente**

**avv.to Alberto Giordano**

**Componente**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 giugno 2019, ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo presentato dalla **Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CORTEMILIA**, in persona del Presidente pro-tempore, avverso la pronuncia del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 14 maggio 2019.

^ ^ ^

Svolgimento del giudizio.

Con ricorso presentato il 7 giugno 2019, genericamente indirizzato ad un non meglio indicato "*Organo di Giustizia Sportiva*" e rimesso per competenza a questa Corte Federale di Appello, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cortemilia (di seguito, per brevità, società Cortemilia), impugnava la pronuncia del Giudice Sportivo 14 maggio 2019 che, con riferimento al mancato svolgimento della gara in programma il 10 maggio 2019 alle ore 18.00 (partita n. 758) per il girone B



della categoria Esordienti tra la squadra Cortemilia B e la Pro Spigno, preso atto del forfait, ovvero della rinuncia a disputare la gara, rassegnato dalla società Cortemilia, infliggeva a quest'ultima la penalizzazione di un punto in classifica, la sanzione pecuniaria di € 50 ed assegnava alla società Pro Spigno la vittoria a tavolino con il punteggio di 7-0.

In particolare, il Giudice Sportivo fondava la propria decisione sui contenuti della comunicazione inoltrata via e.mail il 10 maggio 2019 alle ore 18.03 (ovvero solo tre minuti dopo l'orario previsto per l'inizio della gara in questione) con cui il responsabile dell'ufficio campionati della FIPAP attestava l'avvenuto forfait della squadra Cortemilia B indicando, con modalità che questa Corte giudica inopportune, le sanzioni da infliggere per tale condotta, così anticipando decisioni di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Quest'ultimo, richiamava a sostegno della propria decisione i contenuti della circolare federale nr. 1/2019 nella sezione "*forfait*", nonché gli articoli 17 e 14 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

Ricorre la società Cortemilia, con atto a firma del Presidente sig. Francesco Bodrito, accompagnato da regolare attestazione del versamento della tassa reclamo, osservando come sin dal 7 maggio 2019 la società avesse informato, tramite un'e.mail allegata in copia al ricorso, l'ufficio campionati della Federazione Italiana Pallapugno che tutti i giocatori chiamati a partecipare alla gara suddetta (i ragazzi Davide Bona, Kassim Diakite, Michele Dotta e Tito Lorenzo Savi) erano impossibilitati a prendervi parte in quanto impegnati, sino al giorno della competizione, in un viaggio di istruzione a Trieste, come certificato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto, prof. Boveri, nella dichiarazione 6 maggio 2019, pure allegata al ricorso, dichiarazione rilasciata "*a giustificazione dell'impossibilità ad effettuare la partita del 10 maggio 2019*". Con la predetta comunicazione mail del 7 maggio 2019 la società Cortemilia "*chiedeva cortesemente di spostare tale partita*", indicando una possibile data per il recupero, in attesa di perfezionare i relativi accordi con la squadra avversaria.

Prosegue il reclamo, in una trama non sempre lineare, osservando che, alla luce delle circostanze sopra riassunte, "*risulta di tutta evidenza che esisteva, sia implicitamente che esplicitamente, la cosiddetta richiesta di <forfait>*", presentata ben tre giorni prima la gara in questione, concludendo con la richiesta di "*cancellazione e la contestuale*



*riassegnazione del punto ottenuto sul campo nonché la cancellazione della sanzione pecuniaria”, dando infine atto che “accettiamo <a denti stretti> la perdita della partita a tavolino anche se riteniamo che, sportivamente parlando, la partita si poteva posticipare”.*

All’udienza del 27 giugno 2019 avanti alla Corte Federale d’Appello, alla presenza del segretario federale, nessuno compariva per la Procura Federale, mentre comparivano i rappresentanti della società Cortemilia che, richiamato il proprio ricorso, ne illustravano ulteriormente il contenuto, in particolare chiarendo le ragioni delle comunicazioni intercorse con l’ufficio campionati della FIPAP, con peculiare riguardo alla e.mail del 10 maggio 2019 ore 16.30, indicata nella motivazione della pronuncia impugnata. Esplicitamente interpellati sul punto, i rappresentanti della società Cortemilia illustravano le ragioni che avevano impedito ai propri tesserati di prendere parte alla gara in questione, lamentavano come la richiesta di differimento non fosse stata presa in considerazione dagli organi competenti ed infine, invitati a chiarire le proprie conclusioni, specificavano che oggetto del reclamo era esclusivamente l’eliminazione della sanzione pecuniaria e del punto di penalizzazione in classifica. Per contro, la sanzione della sconfitta cd. a tavolino con il punteggio di 7-0 non doveva intendersi oggetto di reclamo.

Motivi della decisione.

Il reclamo è inammissibile perché proposto molto tempo dopo la scadenza del termine previsto dal Regolamento di Giustizia.

Infatti, avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso reclamo a questa Corte, ai sensi dell’art. 57 comma 2 Reg. Giustizia, “*nel termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la decisione impugnata*”: nel nostro caso la pronuncia del Giudice Sportivo risale al 14 maggio 2019, ed è stata pubblicata il medesimo giorno mediante inserimento sul sito internet della FIPAP, mentre il reclamo della società Cortemilia è stato presentato il 7 giugno 2019, ovvero ben 24 giorni dopo.

Ciò nondimeno, attesa l’importanza della questione sottoposta all’esame della Corte e la ravvisata necessità di fornire un contributo alla corretta interpretazione del termine “forfait”, oggetto di specifica regolamentazione nella circolare 1/2019, ma



non di rado impropriamente evocato negli atti (anche da parte della società reclamante), la Corte ritiene opportuno puntualizzare quanto segue.

Il forfait è la mancata partecipazione di un concorrente ad una competizione alla quale aveva dato l'adesione, in altri termini l'abbandono, la rinuncia, il ritiro dalla gara.

Nel caso specifico la società Cortemilia, con la propria comunicazione mail del 7 maggio 2019 (documento che avrebbe dovuto essere trasmesso al Giudice Sportivo onde mettere quest'ultimo nelle condizioni di apprezzarne il contenuto e il significato prima di emettere la pronuncia impugnata) non rinunciava affatto a disputare la gara nr. 758, ma - del tutto correttamente - rappresentava le gravi, ed almeno in apparenza effettive, difficoltà oggettive a schierare in campo i giocatori tesserati, perché tutti gravati da concomitanti impegni scolastici (cui può senz'altro parificarsi la partecipazione ad un viaggio di istruzione), dando la propria disponibilità a disputare la gara in una diversa data. Pertanto, il contenuto della e.mail della società Cortemilia del 7 maggio 2019 deve qualificarsi come una legittima richiesta di differimento della competizione dovuta a serie e documentate ragioni oggettive che, a giudizio della Corte, ben potrebbero rientrare in quei "*casì straordinari*" che giustificano il rinvio della gara, secondo quanto dispone la sezione "calendari ufficiali" delle "norme per tutti i campionati" contenute nella citata circolare 1/2019. Una richiesta che meritava di essere presa in considerazione dai competenti organismi, tenuti a pronunciarsi adottando una decisione formale che, al contrario, non risulta essere intervenuta.

Un primo punto fermo può dunque dirsi acquisito: molto prima delle 12 ore anteriori all'orario fissato per l'incontro, la società Cortemilia ha correttamente comunicato le proprie difficoltà a prendere parte alla gara suddetta, il che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lett. c) del Regolamento di Giustizia, renderebbe inapplicabile la sanzione pecuniaria.

Le successive comunicazioni della società Cortemilia, ed in particolare quella indicata dal Giudice Sportivo nella pronuncia impugnata (l'e.mail del 10 maggio 2019, ore 16.30), così come le improvvide ed assai poco meditate affermazioni che si leggono nel ricorso (dove si fa riferimento ad una richiesta di forfait "*sia implicita sia esplicita*") sono frutto di evidente confusione e di un notevole fraintendimento, in



parte chiarito durante l'audizione dei responsabili della società reclamante all'udienza del 27 giugno 2019. Infatti, con tale comunicazione, che la società Cortemilia assume essere stata sollecitata da un'articolazione federale (per la precisione, dall'ufficio campionati), si ribadiva anzitutto l'esistenza di gravi ragioni oggettive che rendevano impossibile la disputa della gara, attribuendo all'espressione "forfait" (impiegata in modo improprio) non tanto il significato della rinuncia alla gara, ma piuttosto quello, ancorché lessicalmente scorretto, di illustrazione delle ragioni che giustificavano, a parere del ricorrente, lo spostamento della competizione.

In conclusione, vi sarebbe spazio per ritenere che la scelta della società Cortemilia - al di là delle superficiali espressioni con cui è stata qualificata - non sia stata quella di rinunciare alla gara in questione, ma di chiederne il differimento a causa di un documentato "*caso straordinario*" che rendeva in astratto accoglibile la richiesta. Con l'ulteriore conseguenza che, non trattandosi di "forfait" in senso tecnico, le richieste della società reclamante - in linea teorica - potrebbero giudicarsi non del tutto infondate; ancorché appaia incoerente con tali premesse la scelta della società Cortemilia di "accettare" la sconfitta a tavolino - di cui si dà atto nel reclamo e ribadita anche all'udienza del 27 giugno 2019 - posto che, se oggetto del reclamo era l'impossibilità di applicare la disciplina regolamentare prevista per il caso di forfait, in quanto non saremmo in presenza di una rinuncia alla gara, non si vede perché dovrebbe essere "accettata" la sconfitta inflitta a tavolino, che è una punizione originata proprio dall'ingiustificata mancata partecipazione ad una gara del campionato.

Tuttavia, la palese inosservanza del termine per presentare reclamo rende radicalmente inammissibile l'impugnazione ed impedisce a questa Corte Federale di Appello di modificare, anche in parte, la decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CORTEMILIA avverso la



pronuncia del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 14 maggio 2019;

dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Alba, il 1° luglio 2019

Il Segretario Federale

sig. Romano Siroto

Il Presidente estensore

avv.to Stefano Campanello